

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 24 luglio 2014

tra

- INTESA SANPAOLO S.P.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS.

premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto il Protocollo sull'inclusione e le pari opportunità nell'ambito del welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- in tale contesto, in coerenza con quanto condiviso anche nel Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014, le Parti, recependo il parere favorevole del Comitato welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile, si danno atto che il presente Accordo costituisce prima attuazione degli intenti riportati nel citato Protocollo Quadro;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al dipendente che contrarrà matrimonio riconosciuto in Italia o all'estero, con rito civile, cattolico o acattolico (da parte delle confessioni che hanno stipulato intese recepite con legge), senza trascrizione nei registri dello stato civile italiano, a condizione che ciascun coniuge sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato Italiano per poter contrarre matrimonio e che dopo il matrimonio risultino conviventi, viene concesso, in occasione del matrimonio stesso, un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie, a fronte della presentazione della certificazione rilasciata dall'autorità officiante. Il giorno lavorativo in cui si celebra il matrimonio è compreso nel periodo di fruizione del congedo in modo da costituire esso stesso o il primo o uno dei successivi giorni di congedo. Nel caso la celebrazione cada in giornata festiva ovvero non lavorativa, ove il congedo sia fruito dalla celebrazione, lo stesso, in via eccezionale, decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo;
3. al convivente di fatto è applicata, a decorrere dalla data odierna, la regolamentazione di cui alla Regole in materia di provvidenze economiche a favore dei parenti portatori di handicap grave vigenti